215/2025

Sent.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE

PER IL LAZIO

In persona del Giudice monocratico Consigliere dott.ssa Alessandra Sanguigni

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio instaurato, con il ricorso n.80340 del registro di segreteria, dal sig. Sig. XX (C.F.: omissis), nato a omissis, il omissis ed ivi residente in Via omissis n. omissis, rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Antonio Leonardo Fraioli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, viale Ruggero Bacone n. 6;

-Istituto Nazionale Previdenza Sociale in persona del legale rappresentante pt, con sede in Roma via Ciro il Grande n.21, e sede territoriale di filiale Metropolitana Roma Eur, rappresentato e difeso dall'avv. Flavia Incletolli, con il quale è

elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare Beccaria n. 29;

- ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco e/o legale rappresentante pro tempore, con sede legale in (00186) Roma, Piazza del Campidoglio n. 1 rappresentato e difeso dall'avv. Barbara Battistella;

per il riconoscimento del diritto alla implementazione nella posizione assicurativo-contributiva dell'imponibile previdenziale relativo alle competenze retributive arretrate corrispostegli da Roma Capitale negli anni 2015-2018; per la regolarizzazione della posizione assicurativo-contributiva ai fini della rideterminazione e riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento con decorrenza dall'1.11.2014 con riliquidazione e corresponsione anche degli arretrati a tale titolo maturati, oltre interessi e rivalutazione monetaria e spese legali;

Visto il ricorso e gli atti di causa;

Vista l'ordinanza 199/2024;

Udite all'udienza odierna le parti, avv. Fraioli per il ricorrente ed avv. Flavia Incletolli per l'INPS,

nessuno presente per Roma Capitale.

Ritenuto in

FATTO

1. Il ricorrente, con l'odierno ricorso, ha chiesto il riconoscimento del diritto alla implementazione nella posizione assicurativo-contributiva dell'imponibile previdenziale relativo alle competenze retributive arretrate corrispostegli da Roma Capitale negli anni 2015-2018; la regolarizzazione della posizione assicurativo-contributiva ai fini della rideterminazione e riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento con decorrenza dall'1.11.2014 con riliquidazione e corresponsione anche degli arretrati a tale titolo maturati, oltre interessi e rivalutazione monetaria e spese legali.

2. Il Comune si è costituito, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto trattasi di controversia afferente all'aggiornamento /rideterminazione e riliquidazione del trattamento pensionistico. Ha riferito che il sig. XX è stato dipendente di Roma Capitale fino al 31/10/2014 e che successivamente alla data del collocamento a

riposo ha percepito a titolo di incentivo alcuni emolumenti, per i quali l'Amministrazione, a seguito di ciascun pagamento, ha elaborato ed inviato regolarmente all'INPS i flussi UNIEMENS, sulla base del quale l'INPS avrebbe potuto e dovuto effettuare il ricalcolo dell'assegno pensionistico.

3. Va rilevato tuttavia che tali dati non sono stati acquisiti dall'INPS, come evidenziato in atti. Nel 2019 quindi (nota del 29-8-2019 in atti) l'interessato tramite il patronato ha sollecitato l'INPS alla riliquidazione. Pertanto, successivamente, il Comune ha trasmesso all'INPS il MOD. PA04 aggiornato (nota del 2020).

4. L'INPS si è costituito, chiedendo un breve rinvio, concesso con l'ordinanza n.199/2024, per permettere all'INPS le verifiche del caso ed eventualmente la riliquidazione.

5. Con note del 3 aprile, l'INPS ha riferito che "*la pensione del nominato in oggetto non è ancora possibile riliquidarla. A tale riguardo occorre precisare che Roma Capitale non ha completato l'implementazione della posizione assicurativa: l'ultimo periodo di servizio è stato inserito*

manualmente e questo ha determinato che i flussi a variazione effettuati da Roma Capitale non implementano correttamente la posizione assicurativa. È necessario che l'ente datore di lavoro provveda a cancellare l'ultimo periodo di servizio e proceda a nuova denuncia comprensiva delle variazioni necessarie per la riliquidazione. In alternativa, con sblocco della posizione assicurativa, l'ente datore di lavoro potrà essere autorizzato ad effettuare le modifiche necessarie. Ha sottolineato di aver provveduto ad inviare pec a Roma Capitale".

6. Con memorie del 4-4-2025 parte ricorrente ha sottolineato che l'INPS non ha depositato il provvedimento di riliquidazione ed i relativi conteggi, attivandosi (pec INPS al Comune) solo in data 3.4.2025, dopo il termine previsto per il deposito delle note autorizzate. Ha quindi insistito per l'accoglimento del ricorso e per la condanna alle spese, che tenga in considerazione anche tale condotta processuale che integra gli estremi della lite temeraria.

7. All'odierna udienza, le parti si sono riportate

agli scritti difensivi depositati.

8. Al termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione, con lettura del dispositivo.

DIRITTO

9. La questione in esame concerne la riliquidazione del trattamento pensionistico, in ragione di emolumenti percepiti successivamente al collocamento a riposo, a titolo competenze retributive arretrate, e quindi sulla base di atti adottati dal datore di lavoro.

10. Il ricorso è accolto nei termini che seguono.

11. Va considerato che l'INPS opera sulla base delle certificazioni del datore di lavoro e che il Comune ha sì adottato i relativi provvedimenti retributivi trasmettendo la documentazione ed i dati ma erroneamente sul servizio UNIEMENS, il servizio che permette di inoltrare le denunce mensili relative ai lavoratori dipendenti della Gestione privata; i dati ivi trasmessi erano relativi all'applicazione arretrata di aumenti contrattuali che hanno riflessi pensionistici, ma l'inserimento manuale ha ingenerato l'errore alla liquidazione della

pensione. Il Comune ha poi trasmesso il mod. PA04 aggiornato, ma va considerato che l'INPS si trova nell'impossibilità di operare nel sistema informatico a ciò dedicato, riservato solo al datore di lavoro, il Comune di Roma, che sul punto si è manifestato carente.

12. Tutto ciò considerato, il ricorso è accolto con conseguente diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento con decorrenza dall'1.11.2014, sulla base delle retribuzioni comprensive degli arretrati pensionabili. Per l'effetto, condanna il Comune di Roma Capitale a cancellare l'ultimo periodo di servizio e procedere a nuova denuncia comprensiva delle variazioni necessarie per la riliquidazione, entro 30 giorni dalla notifica della sentenza. In alternativa, con sblocco della posizione assicurativa, l'ente datore di lavoro potrà essere autorizzato ad effettuare le modifiche necessarie.

13. Per l'effetto condanna l'INPS resistente alla riliquidazione della pensione, entro i successivi 30 giorni dall'implementazione dei dati da parte del Comune, alla riliquidazione del trattamento

pensionistico e al pagamento delle differenze così dovute sui ratei arretrati con decorrenza dall'1.11.2014, tenuto conto del sollecito del 29-8-2019 e del 2022 allegati in atti, con interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria, limitatamente all'importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi, con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo sino al soddisfo.

14. Quanto alla regolazione delle spese condanna come da dispositivo il Comune di Roma Capitale in ragione dell'omessa implementazione del sistema, anche dopo il ricorso. Compensa le spese con l'INPS. Nulla per le spese di giudizio stante la relativa gratuità.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza reietta,

accoglie il ricorso, con conseguente diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento e corresponsione del dovuto, con le modalità di cui in motivazione.

Condanna alle spese il Comune di Roma capitale, a favore del ricorrente, nell'importo di € 500 (cinquecento). Spese compensate con l'INPS. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 aprile 2025.

Il giudice

Alessandra Sanguigni

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 18.04.2025
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
18.04.2025 10:42:54
GMT+02:00